

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL
Prot. n. 23837/P

A lista d'inoltrato

TRASMESSA VIA P.E.C.

oggetto: Prime indicazioni sull'elezione degli organi della provincia di Pordenone. Attività del Consiglio provinciale dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Com'è noto, e come già illustrato nella precedente circolare prot. n. 7371/1.5.3 del 10 marzo 2014, con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (*Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza*) è stato introdotto un nuovo sistema di elezione degli organi provinciali, che prevede l'elezione di secondo grado dei consigli provinciali da parte degli amministratori comunali, e l'elezione del presidente della provincia e della giunta da parte del consiglio provinciale, nel suo ambito nel corso della prima seduta.

L'articolo 14, comma 2, della richiamata legge regionale, prevede che le elezioni dei consigli provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre; alla convocazione dei comizi elettorali provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Pertanto, avuto riguardo al rinnovo del Consiglio provinciale di Pordenone, in scadenza nel 2014, si informa che l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, nelle more dell'adozione del previsto decreto, ha già dato indicazione che le predette elezioni dovranno tenersi nella giornata di **domenica 26 ottobre** p.v.

Nel rinviare, per ogni aspetto inerente il procedimento elettorale, alla pubblicazione "*Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale*" consultabile e scaricabile dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni-Elezioni provinciali 2014", e a tutte le altre informazioni che saranno pubblicate nel corso del procedimento, si ricordano i tratti fondamentali del nuovo sistema elettorale:

- ✓ il Consiglio provinciale di Pordenone è composto da **26 consiglieri** e dura in carica 5 anni;
- ✓ il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia;
- ✓ sono **elettori** del consiglio provinciale **i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni;**
- ✓ sono **eleggibili** a consigliere provinciale **i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni;**

- ✓ le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione, devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al 15%. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, ma questa disposizione trova applicazione solamente se tra gli amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi è presente in misura superiore al 65%. A tale proposito si fa presente che nella provincia di Pordenone, alla data del 25 agosto u.s., il genere maschile era rappresentato nella misura del 74,4%; pertanto, si può anticipare fin da ora che nelle prossime elezioni non troverà applicazione la citata disposizione sulle quote di genere nelle liste dei candidati;
- ✓ le liste devono essere sottoscritte da almeno il 3% degli aventi diritto al voto e sono presentate all'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione, pertanto entro lunedì 7 ottobre p.v.;
- ✓ tutti gli adempimenti inerenti la ricezione e l'ammissione delle candidature, nonché la votazione, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, competono all'**Ufficio elettorale provinciale**, un ufficio temporaneo costituito presso l'amministrazione provinciale entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; l'ufficio è presieduto dal segretario generale della provincia o da un suo delegato ed è composto da altri due funzionari provinciali designati dallo stesso segretario generale;
- ✓ la **votazione** si svolge in un'unica giornata **dalle ore 8.00 alle ore 18.00** presso l'Ufficio elettorale provinciale;
- ✓ il **voto** di ciascun elettore viene **ponderato** in relazione alla fascia demografica cui appartiene il comune nel quale l'elettore è in carica. Gli indici di ponderazione, per ciascuna delle fasce demografiche previste dalla citata legge regionale n. 2/2014, sono determinati secondo le modalità indicate nell'allegato A alla medesima legge;
- ✓ i seggi sono attribuiti alle liste concorrenti con il metodo proporzionale del quoziente naturale. In sostanza, si divide il totale delle cifre elettorali ponderate delle liste per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo in questo modo il quoziente elettorale; quindi ad ogni lista vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale;
- ✓ nell'ambito delle liste, sono proclamati eletti i consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Si ricorda che l'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 2/2014, con disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *"Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili"*.

Pertanto, in conformità alla prassi interpretativa formatasi in relazione alla disposizione del d.lgs. 267/2000, si precisa che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa; tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Ai sensi del già citato articolo 14, comma 3, della legge regionale 2/2014, il decreto di convocazione dei comizi elettorali deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni. Pertanto, essendo stata stabilita la data delle consultazioni elettorali per il giorno di domenica 26 ottobre, tale termine scade il giorno 26 settembre 2014 ¹.

A decorrere dalla pubblicazione del decreto nel B.U.R., il Consiglio provinciale, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, potrà autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Si precisa infine che la limitazione contenuta nell'articolo 33 della legge regionale 2/2014 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando le attribuzioni del presidente e della giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo consiliare; dopo tale momento e fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta nella prima seduta del Consiglio provinciale, gli stessi organi adottano solo gli atti urgenti improrogabili.



I Sindaci della Provincia di Pordenone sono pregati di trasmettere la presente comunicazione, nonché tutte le altre che seguiranno fino alla proclamazione degli eletti, ai consiglieri comunali in carica nel proprio comune, con il mezzo ritenuto più idoneo.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Presidente della Provincia di Pordenone
Sindaci dei Comuni della Provincia di Pordenone

e, p.c.:

Assessore regionale alla funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme
Presidenza della Regione - Ufficio stampa
Segreteria generale del Consiglio regionale
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pordenone
U.P.I

¹ Poiché normalmente il Bollettino Ufficiale della Regione esce nella giornata di mercoledì, è altamente probabile che **il decreto sarà pubblicato nel B.U.R. di mercoledì 24 settembre p.v.**